

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 27 NOVEMBRE 2002

N. 150

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 settembre 2002, n. 154

Procedure di V.I.A. - Ditta CALCESTRUZZI S.P.A. di Bergamo - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava. Loc. "Santa Teresa" agro di Statte.

Pag. 11675

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 settembre 2002, n. 155

Procedure di V.I.A. - Ditta CALCESTRUZZI PICCIOLINI S.p.a. di Roma. - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava. Loc. "Grottafornara" agro di Statte.

Pag. 11677

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2002, n. 157

Progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di scarico industriale - Comune di Mottola (TA) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 11680

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2002, n. 158

Realizzazione di un insediamento produttivo turistico-alberghiero con annesso campo da golf in località Torre Bianca - Comune di Ostuni (BR) - Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 11682

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 ottobre 2002, n. 166

Realizzazione di un complesso turistico-ricettivo,

in località "Principe" - Comune di Mattinata (FG) - Procedure di valutazione impatto ambientale.

Pag. 11685

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 ottobre 2002, n. 167

Procedure di V.I.A. - Ditta M.C.M. srl di Nardò (Le) - Valutazione di Impatto Ambientale per coltivazione e recupero cava di calcare - Loc. "Ande" agro di Nardò.

Pag. 11687

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 ottobre 2002, n. 172

Realizzazione di un insediamento turistico alla Contrada Mordicchio - Comune di Carovigno (Br) - Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 11689

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2002, n. 173

Enel Distribuzione S.p.A. - Via Crisanzio, 42 - Bari - Costruzione cabina primaria 150/20 Kv di S. Pancrazio Salentino e raccordi aerei a 150 Kv, interessanti gli agri di S. Pancrazio Salentino, Salice Salentino e Guagnano - Procedure di V.I.A. -

Pag. 11691

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 ottobre 2002, n. 174

I.COS S.p.A. - Via Puccini, 38 - Lecce - Porto Turistico "Marina di Torre Inserraglio" - Località Serra Cicora - Comune di Nardò - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 11692

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 ottobre 2002, n. 175

Realizzazione di un complesso commerciale - Comune di Parabita (LE) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 11694

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2002, n. 178

Procedure di V.I.A. - Ditta EUROCARPARO snc di Matino (Le) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per ampliamento coltivazione di cava di carparo. - Loc. "Morfo" agro di Ugento.

Pag. 11695

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2002, n. 179

ILVA S.p.A. - Via Certosa, 249 - Milano - Modifica del cielo di laminati piani dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto tramite l'installazione di un impianto di zincatura a caldo - Procedure di V.I.A.

Pag. 11698

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 ottobre 2002, n. 196

Realizzazione di un insediamento produttivo di tipo turistico - alberghiero - Comune di Castellana Grotte (BA) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 11700

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 novembre 2002, n. 198

Progetto di difesa dei litorali sabbiosi colpiti da fenomeni di erosione - Comune di Lecce - Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 11704

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 novembre 2002, n. 199

Procedure di V.I.A. - Ditta F.Ili CORICCIATI srl di MARTANO - Richiesta Valutazione Impatto Ambientale per recupero e coltivazione di cava - Località "Barrini" - Martano (LE).

Pag. 11705

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 settembre 2002, n. 154

Procedure di V.I.A. - Ditta CALCESTRUZZI S.P.A. di Bergamo - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava. Loc. "Santa Teresa" agro di Statte.

L'anno 2002 addì 9 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5096 del 2.05.2001 la ditta CALCESTRUZZI S.p.A., con sede in Bergamo Via G. Camozzi n° 124 ha richiesto al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per l'ampliamento della coltivazione di una cava, in località "Santa Teresa" del Comune di Statte ed identificata nel catasto terreni di Taranto al foglio di mappa 141 particelle 2 e 5;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella riunione del 26.06.2001 ha ritenuto di dover richiedere chiarimenti ed integrazioni in merito all'intervento;
- detta richiesta è stata notificata alla ditta e per conoscenza al Comune di Statte con nota prot. 7769 del 05.07.2001;
- la ditta Calcestruzzi ha riscontrato la richiesta con la nota del 25.7.01. acquisita agli atti al prot. 9055 del 7.8.01;
- con nota prot. 10170 del 24.9.2001, trasmessa anche al Comune di STATTE, sono state richieste ulteriori integrazioni alla Calcestruzzi S.p.A.;
- la ditta riscontrava la richiesta con nota acquisita al prot. 9636 del 21.3.2002;
- con nota prot. 4254 del 23.5.02 questo Settore ha chiesto al Comune di Statte copia delle norme tecniche di attuazione o dei regolamenti comunali vigenti in materia e copia delle planimetrie dei vincoli paesaggistici, boschivi idrogeologici comunali e delle aree di cava già in coltivazione nella zona.
- Con nota prot. 6573 del 22 maggio 02 l'Amministrazione comunale di Statte ha trasmesso copia della delibera di C.C. n. 23/2002 relativa ad "Osservazioni e proposte di modifica al piano regionale per le attività estrattive (PRAE);
- con nota prot. 5476 dell'1.7.02 veniva sollecitato il riscontro alla citata nota 4254 e veniva chiesto, allo stesso Comune di Statte, di esprimere proprio motivato parere in ordine alla coltivazione di alcune cave ricadenti nel proprio territorio, tra le quali la cava in argomento; detta richiesta non è stata riscontrata;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98, ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dal c. 2 art. 32 L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentata, si procede all'istruttoria d'Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- pertanto, tutto ciò premesso e considerato;
- vista la relazione istruttoria dell'Ufficio che propone di escludere l'intervento dalle procedure di V.I.A., per le motivazioni nella stessa evidenziate e che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante; a condizione che vengano adottate misure per l'abbattimento delle polveri, aspirandole e captandole con filtri durante la perforazione e di bagnando insistentemente gli

utensili delle attrezzature in modo che il flusso d'acqua lungo le superfici di taglio contribuisca ad abbattere la generazione delle stesse polveri all'origine, rinviando all'Ufficio Minerario Regionale la fornitura delle prescrizioni tali da rendere le quote di scavo uniforme e compatibili con quelle delle cave limitrofe in modo da realizzare un recupero omogeneo di tutta zona per riconsegnarla all'originale destinazione agricola;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- visto l'art. 32 c.1 L.R. 11/2001 che prevede che i procedimenti di VIA e Verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione di incidenza siano portati a termine secondo le procedure vigenti al momento di presentazione dell'istanza;
- vista la Delibera di GR. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A. confermando l'istruttoria d'Ufficio, come da relazione che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante, l'intervento proposto dalla ditta Calcestruzzi Spa, con sede in Bergamo Via G. Camozzi n° 124, per l'ampliamento della coltivazione di una cava in località "Santa Teresa" del Comune di Statte, identificata nel catasto terreni di Taranto al foglio di mappa 141 particelle 2 e 5, confermando l'istruttoria

d'Ufficio come da relazione che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante, a condizione che vengano adottate le misure per l'abbattimento delle polveri aspirandole e captandole con filtri durante la perforazione e bagnando insistentemente gli utensili delle attrezzature in modo che il flusso d'acqua lungo le superfici di taglio contribuisca ad abbattere la generazione delle stesse polveri all'origine;

- Di rinviare all'Ufficio Minerario Regionale la definizione di tutte le prescrizioni utili a rendere le quote di scavo uniforme e/o compatibili con quelle delle cave limitrofe, in modo da realizzare un recupero omogeneo di tutta la zona per poterla riconsegnare all'originale destinazione agricola; nonché il rispetto di ogni altro parere previsto per legge;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di STATTE;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia

Bari, lì 31 Luglio 2002

Oggetto: Procedure di V.I.A. - Ditta CALCESTRUZZI S.P.A. di BERGAMO - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per l'amplia-

mento di coltivazione di cava. LOCALITA' "SANTA TERESA" STATTE (TA)

L'ampliamento della cava in oggetto, interessa un'area situata nella località "Santa TERESA" nell'agro del Comune di STATTE, collocata nel distretto estrattivo della città di TARANTO in cui i calcari della zona vengono da tempo utilizzati per la produzione di pietrisco e sabbia con ottime caratteristiche fisico-chimiche.

La zona di detta coltivazione è ubicata a circa 4 Km da Statte e a circa 5 KM da Taranto Tamburi, ha accesso dalla strada provinciale n° 172 ed interessa le particelle 2 e 5 del foglio di mappa 141. La superficie utile totale (catastale) dell'intervento risulta estendersi per 164.000 mq per un volume totale di 4.920.000 mc.

Detta superficie non ricade in area definite SIC e ZPS e non interferisce con la conservazione di habitat o specie di interesse Comunitario.

Nella zona interessata non sono presenti immobili di particolare pregio storico e/o monumentale e/o artistico, si tratta dunque di un'area estremamente comune alle aree votate all'attività estrattiva, non caratterizzata da alcuna particolarità che la contraddistingue rispetto alle aree agricole della Provincia che in buona sostanza presentano tutte all'incirca le stesse caratteristiche di degrado ambientale, che risulterebbero diminuire ripristinando e completando al più presto la l'attività estrattiva della zona riconsegnandola all'originale destinazione agricola.

Si demanda l'ufficio Minerario a fornire le prescrizioni tali da rendere uniforme e compatibili le quote di scavo a quelle delle cave limitrofe in modo da realizzare un recupero omogeneo di tutta la zona.

Pertanto, l'intervento proposto dalla ditta Calcestruzzi S.p.a. può essere escluso dalle procedure di V.I.A. a condizione che vengano adottate le misure per l'abbattimento delle polveri, aspirandole e captandole con filtri durante la perforazione e bagnando insistentemente i fronti di scavo in modo che le piogge artificiali contribuiscono ad abbattere la generazione delle stesse polveri all'origine, e che, inoltre, venga realizzata idonea piantumazione con essenze autoctone lungo l'intero perimetro della cava.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Pasquale Tarateta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 settembre 2002, n. 155

Procedure di V.I.A. - Ditta CALCESTRUZZI PICCIOLINI S.p.a. di Roma. - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava. Loc. "Grottafornara" agro di Statte.

L'anno 2002 addì 12 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 20.12.2000, acquisita al prot. n. 476 del 17.1.2001, la ditta CALCESTRUZZI PICCIOLINI spa, con sede in Roma Corso Francia n° 200, ha richiesto la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava, sita in località "Grottafornara" nel Comune di Statte ed identificata nel catasto terreni di Taranto al foglio di mappa 104 particelle 12, 14(parte), 15 e 122(parte);
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 14.6.2001, ha ritenuto dover acquisire chiarimenti e/o integrazioni circa la volumetria del materiale da estrarre, il rispetto del PRAE e del PUT e le distanze da eventuali insediamenti civili, turistici e/o produttivi; le suddette richieste sono state inoltrate con nota prot. 7770 del 05.07.2001;
- con nota acquisita agli atti al prot. 581 del 28.2.02 la ditta Calcestruzzi Picciolini ha riscontrato la nota 7770/01 ed ha trasmesso uno Studio di Impatto Ambientale attinente la cava;
- con nota n. 13605/TEC del 18.10.01 il Comune di Statte ha trasmesso copia della sottoindicata corrispondenza:
 - prot. n. 6623 del 2 aprile 01 della Soprintendenza Archeologica di Taranto che riteneva la zona di interesse, anche se non ancora sottoposta a vincoli D.L.vo 490/99, per la presenza di alcune strutture considerate pertinenti all'ar-

- cheologia industriale ed esprimeva parere negativo alla richiesta in questione;
- prot. n. 5289/01 della Soprintendenza per i Beni Architettonici artistici e Storici di Bari che considerava l'area di rilevante interesse paesaggistico-ambientale, quindi, da sottoporre ai vincoli di cui all'art. 1 lett. "D" L.R. 30/96, poiché caratterizzata da macchia mediterranea;
- con nota prot. 4254 del 23.5.02 questo Settore ha chiesto al Comune di Statte copia delle:
1. norme tecniche di attuazione o dei regolamenti comunali vigenti in materia;
 2. planimetrie dei vincoli paesaggistici, boschivi idrogeologici comunali;
 3. planimetrie delle aree di cava già in coltivazione;
- Con nota prot. 6573 del 22 maggio 02 l'Amministrazione comunale di Statte ha trasmesso copia della delibera di C.C. n. 23/2002 attenente ad "Osservazioni e proposte di modifica al piano regionale per le attività estrattive (PRAE)";
- con nota prot. 5476 dell'1.7.02 è stato sollecitato il riscontro della citata nota 4254 ed è stato chiesto, allo stesso Comune di Statte, di esprimere proprio motivato parere in ordine alla coltivazione di alcune cave ricadenti nel proprio territorio, tra le quali la cava in argomento; detta nota non è stata ancora riscontrata;
- con nota dell'8/7/02, acquisita al prot. 6148 del 17.7.02, la ditta Picciolini ha trasmesso, in allegato, copia della documentazione inerente la cava, acquisita agli atti per conoscenza:
- Parere rilasciato dalla Commissione Edilizia del Comune di Statte nella seduta del 28.5.01 "Favorevole sulla fattibilità in linea tecnica a condizione che siano espressi favorevolmente tutti gli altri pareri di competenza con particolare riferimento a quanto espresso dalla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. della Puglia e della Soprintendenza Archeologica della Puglia";
 - Nota prot. 38/Min/3148, del 21.12.2000, con cui l'Ufficio Minerario regionale invitava i sottoelencati uffici a comunicare se la zona in questione fosse interessata da vincoli di propria competenza;
 - 1) Assessorato regionale all'Urbanistica;
 - 2) Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto;
 - 3) La Soprintendenza per i beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Bari;
 - 4) La Soprintendenza Archeologica di Taranto;
- Con quest'ultima nota dell'Uff. Minerario risultano acquisite, allegate e trasmesse le seguenti risposte:
- Prot. 3932 del 26/3/01 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Statte che comunica, anche a rettifica di altra precedentemente nota, che la zona non è interessata da alcun vincolo imposto dal PRG e che ricade in area destinata a "Verde Agricolo di tipo B";
 - prot. n. 11903 del 21/6/02 della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto - che impone le seguenti prescrizioni e/o limitazioni alla coltivazione della cava:
 - predisposizione di un ulteriore margine di protezione dal confine;
 - comunicazione preventiva all'avvio della cava per consentire i sopralluoghi;
 - comunicazione in caso di rinvenimenti fortuiti a norma dell'art. 87 DPR 490/99;
 - eventuali interventi di recupero a farsi saranno a carico della ditta Picciolini;
 - prot. n. 662 TEC 1.6 del 5/3/01 dell'Ufficio Ripartimentale Foreste di Taranto che comunica, a seguito dell'esame della corografia e della planimetria prodotta, che la zona non risulta sottoposta a vincoli idrogeologici ai sensi del DPR 3247/1923 e vincola la stessa ditta Picciolini a preventiva informazione qualora i lavori vadano ad interessare terreni ricoperti da sovrassuolo boscato o da essenze di natura forestale (macchia mediterranea, ecc.);
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98, ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dal c. 2 art. 32 L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;

- non potendo, quindi, sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria d'Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista la relazione istruttoria dell'Ufficio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che propone di escludere l'intervento dalle procedure di V.I.A., per le motivazioni nella stessa evidenziate, a condizione che:
 1. sia rinviato all'Ufficio Minerario Regionale il dimensionamento della fascia di rispetto dalle zone vincolate a bosco e/o a macchia mediterranea e la definizione di tutti i vincoli indicati dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto;
 2. sia praticata la coltivazione oltre il predetto margine, da fissare, dalle zone vincolate a bosco e/o a macchia mediterranea in modo da non interferire sull'equilibrio vegetativo della zona;
 3. vengano adottate misure di mitigazione scrupolosamente descritte nella relazione di Studio di Impatto Ambientale attinente la cava;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di G.R. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- Visto l'art. 32 L.R. 11/2001 che stabilisce che i procedimenti di VIA attivati prima dell'entrata in vigore della legge sono potati a compimento secondo la procedura vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- dato atto che il presente provvedimento non com-

porta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A. l'intervento proposto dalla ditta Calcestruzzi Picciolini Spa. con sede in Roma Corso Francia n° 200, per l'ampliamento della coltivazione di una cava in località "Grottafor-nara" nel Comune di Statte, identificata nel catasto terreni di Taranto al foglio di mappa 104 particelle 12, 14(parte), 15 e 122(parte), confermando l'istruttoria d'Ufficio, come da relazione che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante sostanziale, a condizione che:
 1. la coltivazione sia praticata assicurando un margine di distanza dalle zone vincolate a bosco e/o a macchia mediterranea in modo da non interferire sull'equilibrio vegetativo della zona;
 2. vengano adottate le misure di mitigazione scrupolosamente descritte nella relazione di Studio di Impatto Ambientale attinente la cava;
- di demandare all'Ufficio Minerario Regionale, confermano le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 11903 del 21/602 della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto -, il dimensionamento della fascia di rispetto dalla zona vincolata a bosco o a macchia mediterranea e la definizione di tutti i vincoli indicati dalla stessa Soprintendenza;
- di demandare, altresì, all'Ufficio Minerario la verifica del rispetto di ogni altro parere e prescrizione di legge;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di STATTE;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento è ese-

cutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia

Bari, li 31 luglio 2002

Oggetto: Procedure di V.I.A. - Ditta CALCESTRUZZI PICCIOLINI S.P.A. di Roma - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per l'ampliamento di coltivazione di cava. LOCALITA' "GROTTAFORNARA" STATTE (TA)

L'ampliamento della cava in oggetto, interessa un'area situata nella località Grottafornara nell'agro del Comune di STATTE, collocata nel distretto estrattivo della città di TARANTO i cui calcari vengono da tempo utilizzati per la produzione di pietrisco e sabbia con ottime caratteristiche fisico chimiche.

La zona di detta coltivazione è ubicata a circa Km 5,5 dal centro abitato di Statte, e si raggiunge facilmente dalla strada statale n° 172 TARANTO - MARTINA FRANCA ed interessa le particelle 14(parte) 12 - 15 - 122 del foglio di mappa 104.

La superficie utile totale (catastale) dell'intervento risulta estendersi per 170.000 mq per un volume totale di 6.800.000 mc. e considerando una produzione annua di 300.000 mc/a con un massimo di 400/Mc/a si prevede una durata di circa 20 anni di coltivazione.

Detta superficie non ricade in area definite SIC e ZPS e non interferisce con la conservazione di habitat o specie di interesse Comunitario, ma dalle cartografie del P.U.T.T. risulta per una parte sotto-

posta a vincolo di zona boscata per una parte superiore a NORD.

Nella zona interessata non sono presenti immobili di particolare pregio storico e/o monumentale e/o artistico, si tratta dunque di un'area estremamente comune alle aree votate all'attività estrattiva, non caratterizzata da alcuna particolarità che la contraddistingue rispetto alle aree agricole della Provincia che in buona sostanza presentano tutte all'incirca le stesse caratteristiche di degrado ambientale.

Pertanto, l'intervento proposto dalla ditta Calcestruzzi PICCIOLINI S.P.A. si ritiene possa essere escluso dalle procedure di V.I.A. purché la coltivazione sia praticata ad un margine di distanza dalla zona vincolata a bosco o macchia mediterranea che non interferisca con la vegetazione di detta zona, rinviando pertanto all'Ufficio Minerario il dimensionamento di tale fascia, e inoltre vengano adottate le misure di mitigazione scrupolosamente descritte nella relazione di studio di impatto ambientale.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Pasquale Tarateta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2002, n. 157

Progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di scarico industriale - Comune di Mottola (TA) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2002 addì 13 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3677 del 10.05.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001 per il progetto concernente la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di scarico

industriale nel Comune di Mottola (Ta) da parte della Balice Distillati S.r.l. - Priina Traversa n. 25 c.p. 10 - Loseto (Bari);

- con nota prot. n. 4034 del 20.05.2002, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 6240 del 24.07.2002, il Settore Urbanistica e Agricoltura del Comune di Mottola comunicava di aver pubblicato all'albo pretorio l'avviso di deposito degli atti relativi all'intervento in oggetto. Con la stessa nota informava che non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 7047 del 14.08.2002, il Settore Urbanistica del Comune di Mottola comunicava, ai sensi dell'art. 16, comma 5, L.R. n. 11/2001, di aver autorizzato l'intervento in questione con concessione edilizia n. 49 del 12.09.2002;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le propone attività secondo quanto disposto dall'art 32, c. 2 L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la VIA;
- pertanto, tutto ciò premesso e considerate le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'intervento, la razionale collocazione e l'assenza di elementi di particolare rilevanza ambientale, si ritiene che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., richiamando il rispetto della normativa sulla depurazione dei fumi della essiccazione delle vinacce prima di essere immessi nell'atmosfera e a condi-

zione che in sede di progettazione esecutiva venga previsto un sistema di drenaggio per il piazzale per lo stoccaggio;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto la L.R. n. 11/2001;
- visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della LAL 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di scarico industriale nel Comune di Mottola (Ta) proposto dalla Balice Distillati S.r.l. - Prima Traversa n. 25 c.p. 10 - Loseto (Bani) - escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., richiamando il rispetto della normativa sulla depurazione dei fumi della essiccazione delle vinacce prima di essere immessi nell'atmosfera e a condizione che in sede di progettazione esecutiva venga previsto un sistema di drenaggio per il piazzale per lo stoccaggio dei fanghi;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 settembre 2002, n. 158

Realizzazione di un insediamento produttivo turistico-alberghiero con annesso campo da golf in località Torre Bianca - Comune di Ostuni (BR) - Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2002 addì 13 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2123 del 02.04.2002, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un insediamento produttivo turistico-alberghiero con annesso campo da golf in località Torre Bianca nel Comune di Ostuni (Br) da parte della Società Medica Sud e della Dott.ssa Ilaria Tatò, tramite lo Studio Architetti Morelli & Pastore - Città Vecchia - Piazza Mercantile, 22 - Bari -;
- con nota prot. n. 3378 del 03.05.2002 il Settore Ecologia richiedeva integrazioni alla relazione sull'identificazione degli impani ambientali concernente l'opera in oggetto e la relazione di incidenza ambientale, essendo l'intervento ricadente in sito di importanza comunitaria (art. 4, comma 4, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 5588 del 03.07.2002, gli Architetti Morelli & Pastore trasmettevano quanto richiesto da questo Settore;

- con nota prot. n. 5889 del 10.07.2002, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Detta comunicazione a tutt'oggi non risulta pervenuta;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c. 2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista, pertanto, la relazione istruttoria dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- considerato che la zona di intervento è inserita in un'area di rilevante interesse e qualità ambientale e paesaggistica, evidenziata dalla presenza di forme di tutela e riconoscimento relative a vari livelli normativi e istituzionali;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di ritenere il progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo turistico-alberghiero con annesso campo da golf in località Torre Bianca nel Comune di Ostuni (Br) proposto dalla Società Medica Sud e dalla Dott.ssa Tatò tramite lo Studio Architetti Morelli & Pastore - Città Vecchia Piazza Mercantile, 22 - Bari - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le considerazioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per fame parte integrante;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Bari, li 2 settembre 2002

Al Dirigente del Settore Ecologia
Sede

OGGETTO: nota prot. n. 5888 del 10.07.2002 del Settore Ecologia - Insediamento Turistico ricettivo in località Torre Bianca, Ostuni - Procedura di Verifica di V.I.A. - Valutazione di Incidenza

L'intervento riguarda la realizzazione di un Insediamento Turistico ricettivo in località Torre Bianca, Ostuni. L'infrastruttura occupa una superficie complessiva di circa 140 ettari, per un'utilizzazione coperta di 13.940 mq e per una volumetria massima ammissibile di mc 69.130. E' prevista la realizzazione di 344 stanze per una recettività complessiva di 748 posti letto.

Le principali strutture da realizzarsi sono:

- Complesso alberghiero con annesse infrastrutture;
- Campo da golf;
- Attrezzature balneari.

La zona interessata dal Progetto è inserita in un'area di rilevante interesse e qualità ambientale e paesaggistica, evidenziata dalla presenza di forme di tutela e riconoscimento relative a vari livelli normativi e istituzionali:

- ricade in parte nel pS.I.C. (proposto Sito d'Importanza Comunitaria) "Litorale brindisino" (IT9140002) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Rete Natura 2000;
- ricade in parte nell'area protetta individuate dalla LR 19/97 "Dune costiere da Torre canne a Torre S. Leonardo" per cui si è conclusa la Preconferenza dei servizi ed è avvenuta la presa d'atto così come indicato nella Delibera GR del 14.05.02 n.593 pubblicata sul BURP n. 76 del 18.06.02;
- include aree classificate dal PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) come Ambito Territoriale Esteso A - B - C;
- include aree soggette a Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923 e succ.);
- include aree soggette al vincolo della L. 1497;
- parte rientra nel patrimonio naturale della Regione Puglia ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.06 delle N.T.A. del PUTT/P.

Da dati contenuti nella Scheda del S.I.C. "Litorale brindisino" (IT9140002), si rilevano numerosi elementi di valore naturalistico. Tali elementi indicano come il sito rappresenti una delle più importanti aree pugliesi di conservazione per diverse specie ed habitat d'interesse comunitario. In particolare si segnala la presenza di cinque habitat d'interesse comunitario tra cui ben quattro prioritari:

“Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea)” cod. 6220, Steppe salate (Limonetalia) cod. 15 10, Praterie di Posidome cod. 1120, Perticaia costiera di Ginepri (*Juniperus* spp.) cod. 2250. Rappresenta inoltre ambiente trofico e riproduttivo per molte specie d’interesse comunitario, anche prioritarie, quali: Tarabuso (*Botarus stellaris*), Airone rosso (*Ardeapurpurea*), Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*), Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), ecc:

L’analisi del progetto preliminare presentato evidenzia come la realizzazione dell’intervento può determinare alterazione degli habitat e degli habitat di specie d’interesse comunitario.

Senza particolari problemi d’impatto diretto è la realizzazione della struttura alberghiera data la scelta di posizionarla in un’area agricola marginale rispetto alle aree a maggiore vocazione naturalistica, significativo è invece l’impatto indiretto dovuto alle strutture a servizio, in particolare gli interventi che appaiono più problematici riguardano:

- la realizzazione del campo da golf;
- la sistemazione delle aree costiere;
- la fruizione di dette infrastrutture.

Opportuna appare la scelta di destinare alcune delle aree di maggiore valore ambientale, letto e area annessa alla Lama, alla tutela e valorizzazione ambientale. Data l’importanza di queste aree particolare attenzione andrà comunque posta negli interventi di “pulizia e riqualificazione ambientale” previsti dal progetto.

La relazione sugli impatti ambientali attesi allegata al progetto non fornisce una analisi precisa dei possibili impatti delle strutture balneari e del campo da golf, si presenta come un insieme di tre relazioni relative a singole tematiche e non affronta in maniera organica l’insieme dei possibili impatti, in particolare non chiarisce le interferenze dell’intervento con le superfici occupate da habitat prioritario presenti nell’area costiera, in particolare le Steppe salate, la Perticaia costiera di Ginepri e i Percorsi substeppici di graminee e piante annue.

Infatti l’area che il progetto individua, per un’estensione di circa 10 ettari, e destina “alla riqualificazione ambientale ed attrezzature balneari” presenta superfici occupate da questi habitat. Il progetto si limita all’individuazione di questa area

senza approfondire tipologia ubicazione e caratteristiche delle attrezzature e della conseguente fruizione. La conservazione di questi habitat potrebbe essere posta in pericolo sia direttamente attraverso la loro trasformazione sia indirettamente attraverso le attività antropiche che si andranno ad effettuare. Inoltre l’arca destinata alle attrezzature balneari appare confinante agli invasi del fiume Morello, importante area di sosta per molte specie migratrici e nidificanti.

Lo stesso studio d’impatto allegato nella parte relativa alla “Vegetazione e fauna” evidenzia queste problematiche indicando che queste infrastrutture” comportano, se non viene regolamentato l’afflusso, una diffusa presenza umana sia sulla spiaggia che a ridosso delle dune. Una tale insistenza produrrebbe un effetto negativo soprattutto sulla presenza dell’avifauna nidificante con maggiori possibilità di disturbo, inquinamento e distruzione dell’ecosistema.” La stessa relazione individua possibili scelte progettuali che vanno operate per ridurre gli impatti, “mantenersi a debita distanza dal laghetto e dalle dune” ... “inoltre per le aree che presentano maggiore naturalità e ancora in buono stato di conservazione (dune, canneto e laghetto), sarà impedito l’accesso, a persone e mezzi, attraverso opportune e compatibili recinzioni...” “La zona che potrà essere frequentata sarà la fascia costiera rappresentata dalla spiaggia, mentre le dune e la zona retrodunale dovranno essere opportunamente protette.”

Il recepimento di tali opportune mitigazioni non è rilevabile dagli elaborati di progetto; esse risultano, pertanto, in questa fase di verifica, solo un’indicazione di principio non verificabile.

Per quanto riguarda la realizzazione del campo da golf si evidenzia che la sua realizzazione può determinare un insieme di impatti dovuti alla trasformazione dell’ambiente, al consumo della risorsa acqua, all’utilizzo di biocidi, concimi ed altri prodotti di sintesi che potrebbero andare ad inquinare la falda e la sorgente del fiume Morello. Anche per questa problematica lo studio sulla vegetazione e fauna individua impatti e possibili mitigazioni ma sempre in forma di principio non recepita dal progetto.

Si richiama l’attenzione che nell’area in oggetto sono presenti ben quattro habitat prioritari della già citata Direttiva 92/43, direttiva che al comma 9 dell’art. 5 chiarisce che “ qualora nei siti ricadano

habitat naturali e specie prioritarie, il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico". Questo determina la necessità di valutare con estrema attenzione gli impatti sugli habitat e habitat di specie.

Per quanto sopra richiamato e in virtù della complessità e dimensione dell'intervento si ritiene che il parere di Valutazione d'Incidenza possa essere espresso solo all'interno della procedura di VIA che richiede un più approfondito livello progettuale e di SIA da cui evincere la compatibilità dell'intervento.

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.
Dott. Giovanni Miali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 ottobre 2002, n. 166

Realizzazione di un complesso turistico-ricettivo, in località "Principe" - Comune di Mattinata (FG) - Procedure di valutazione impatto ambientale.

L'anno 2002 addì 4 del mese di Ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9735 del 07.11.2000 veniva richiesto il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12.04.1996 per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo in località Principe nel Comune di Mattinata (Fg) da parte del Dott. Silvano Pompeo Bisceglia - Piazza Cavour, 4 - Mattinata (Fg);

- con nota prot. n. 10480 del 27.11.2000 il Settore Ecologia invitava il Sig. Sindaco del Comune di Mattinata, il Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, l'Ente Parco Nazionale del Gargano ad esprimere il parere di competenza in merito all'intervento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 12.04.1996. Con la stessa nota comunicava al proponente di provvedere alle pubblicazioni di cui all'art. 8 del D.P.R. sopra specificato;
- con nota acquisita al prot. n. 5725 del 15.05.2001, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mattinata esprimeva parere favorevole all'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 6408 dell'01.06.2001, il Dott. Bisceglia trasmetteva in seguito agli esiti della Conferenza di Servizio tenutasi a Mattinata 28.09.2000, degli elaborati integrativi concernenti il progetto in questione;
- con ulteriore nota acquisita al prot. n. 2856 del 18.04.2002, il Dott. Bisceglia inviava altri elaborati a seguito dell'entrata in vigore del PUTT/Paesaggio e della Conferenza di Servizio tenutasi a Mattinata il 28.11.2000;
- considerato che il proponente ha provveduto alla pubblicazione di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. 12.4.1996 sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 06.11.2000;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L.R. n. 11/2001,
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;

- pertanto, tutto ciò premesso e considerate le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'intervento, la razionale collocazione e l'assenza di elementi di particolare rilevanza ambientale, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere prevista la realizzazione di un depuratore;
- in sede di progettazione esecutiva dovranno essere approfonditi gli aspetti geologici e geotecnici, attesa la peculiarità dell'area di intervento;
- dovrà essere prevista la realizzazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;
- dovranno essere specificate le caratteristiche delle insegne che verranno utilizzate per sistemare gli accessi al complesso turistico onde evitare di arrecare disturbo alle automobili in transito sulla SS 89 Mattinata-Vieste e sulla SP 53 Mattinata-Vieste;
- dovranno essere indicati il numero e le dimensioni dei serbatoi per la riserva idrica e delle cisterne per la raccolta delle acque meteoriche, atteso che questi verranno tutti interrati;
- dovrà essere garantita la piantumazione con piante autoctone;

- Visto l'art. 32 della L.R. n. 11/2001 il quale stabilisce che i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2001 siano portati a termine secondo le procedure vigenti all'inizio del procedimento;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Visto il D.P.R. 12.04.96 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Vista la delibera di G.R. 4444 del 22.07.97 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12.4.96;

- Vista la delibera n. 16 del 27.01.98 che ha istituito il Comitato Regionale in materia di VIA;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località Principe, nel Comune di Mattinata (Fg) proposto dal Dott. Silvano Pompeo Bisceglia - Piazza Cavour, 4 - Mattinata (Fg) -, con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere prevista la realizzazione di un depuratore;
- in sede di progettazione esecutiva dovranno essere approfonditi gli aspetti geologici e geotecnici, attesa la peculiarità dell'area di intervento;
- dovrà essere prevista la realizzazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;
- dovranno essere specificate le caratteristiche delle insegne che verranno utilizzate per sistemare gli accessi al complesso turistico onde evitare di arrecare disturbo alle automobili in transito sulla SS 89 Mattinata-Vieste e sulla SP 53 Mattinata-Vieste;
- dovranno essere indicati il numero e le dimensioni dei serbatoi per la riserva idrica e delle cisterne per la raccolta delle acque meteoriche, atteso che questi verranno tutti interrati;
- dovrà essere garantita la piantumazione con piante autoctone;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 ottobre 2002, n. 167

Procedure di V.I.A. - Ditta M.C.M. srl di Nardò (Le) - Valutazione di Impatto Ambientale per coltivazione e recupero cava di calcare - Loc. "Ande" agro di Nardò.

L'anno 2002 addì 4 del mese di Ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 16 novembre 2001, acquisita al prot. n. 206 del 20.02.2002, la ditta M.C.M. srl, con sede in Nardò (Le) alla Via B. Acquaviva n° 51, ha richiesto, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, la Valutazione di Impatto Ambientale per la coltivazione ed il recupero ambientale di una cava, sita in località "Ande" dell'agro di Nardò ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 72 particelle 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 147, 170;
- con nota n. 1465 del 18/3/2002 il Settore ha invitato la ditta a far tenere copia delle pubblicazioni, la Provincia di Lecce ed il Comune di Nardò ad esprimere propri pareri in merito;

- la ditta M.C.M., con le note del 27 marzo e del 9 aprile 2002, ha provveduto a trasmettere copia delle pubblicazioni;
- con determinazione dirigenziale n. 679 del 6.2.2002 la Provincia di Lecce ha espresso parere favorevole all'intervento sottoponendolo a precisate condizioni;
- con nota prot. n. 11849 del 14/3/2002 il Comune di Nardò ha espresso parere favorevole alla coltivazione della sola cava esistente escludendone, quindi, l'ampliamento;
- non risultano pervenute, nei tempi prescritti, osservazioni in merito all'intervento; il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della L.R. 11/2001, ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo, quindi, sospendere l'attività di istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria d'Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista la relazione istruttoria dell'Ufficio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che considera l'intervento compatibile con l'ambiente a condizione che vengano adottate tutte le misure di mitigazione previste nello Studio di Impatto Ambientale e che sia rinviato all'Ufficio Minerario la prescrizione delle misure di sicurezza da adottare nel piano di recupero della cava, che tengano conto della pubblica e privata incolumità, attesa la presenza di pareti verticali a bordo cava;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1.7.98;

- Vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15, c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, confermando l'istruttoria d'Ufficio che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, all'intervento proposto dalla ditta M.C.M. Srl, con sede in Nardò (Le) alla Via B. Acquaviva n° 51, per la coltivazione ed il recupero ambientale della cava, sita in località "Ande" dell'agro di Nardò ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 72 particelle 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 147 e 170, a condizione che vengano adottate tutte le misure di mitigazione previste nello Studio di Impatto Ambientale e le condizioni precisate nella determinazione n. 679 del 6.2.2002 della Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente;
- di rinviare all'Ufficio Minerario la prescrizione delle misure di sicurezza, atte a garantire la pubblica e privata incolumità, da adottare nel piano di recupero della cava, attesa la presenza di pareti verticali a bordo cava;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce e al Comune di Nardò;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia

Bari, lì 20 Settembre 2002

Oggetto: Procedure di V.I.A. Ditta M.C.M. S.r.l. - Nardò - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava e recupero ambientale della cava di calcare. Località "ANDE" del Comune di NARDO' (LE).

L'intervento è un progetto di coltivazione e di recupero ambientale di una cava, già in attività da circa 30 anni, ubicata nel territorio di Nardò in località Ande, collocata nella cosiddetta formazione del "Calcare di Altamura".

La coltivazione della cava riguarda l'estrazione di inerti per l'edilizia con ottime caratteristiche fisico-chimiche per la preparazione di calcestruzzo e per il confezionamento di manufatti in cemento.

La cava in esame è posizionata a circa Km. 2 dalla periferia settentrionale di Nardò, a breve distanza dalla S.S. Salentina di Manduria, è riportata nel N. C. T di Nardò al fg 72 ptcc. 38 - 39 - 40 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 53 - 147 - 170, ha un'estensione totale di Ha 10.50.49 ed è prevista una produzione annua di 120.000 mc/anno.

Il nuovo progetto di coltivazione è finalizzato al raggiungimento di due fondamentali obiettivi:

- a) soddisfare la necessità di approvvigionamento di materiale da parte della ditta.
- b) agevolare, mediante un razionale programma di estrazione le operazioni di sistemazione ambientale che dovranno essere condotte contemporaneamente con le operazioni di coltivazione.

L'area estrattiva in oggetto non ricade in area definite SIC e ZPS e non interferisce con la conser-

vazione di habitat o specie di interesse Comunitario.

Dall'esame delle tavole che riguardano il Piano Urbanistico Territoriale Tematico, risulta che l'area interessa gli ambiti estesi di, tipo "C", dove le attività estrattive devono essere limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

Il Settore Urbanistico Ambiente del Comune di Nardò ha dato parere favorevole alla sola cava esistente, escludendo l'ampliamento della stessa fermo restando i pareri e le autorizzazioni richiesti agli Enti preposti.

Dagli elaborati tecnici si evince che i materiali estratti hanno ottime caratteristiche meccaniche e che pertanto risultano inderogabilmente necessari per il confezionamento di calcestruzzi e di difficile reperibilità nella zona.

La provincia di Lecce con determinazione dirigenziale n. 679 del 6 02.2002, ha prodotto una dettagliata relazione al progetto analizzando tutti gli aspetti relativi all'impatto ambientale della cava di cui si ritiene poter condividere i contenuti e le prescrizioni imposte.

Non sono pervenute osservazioni in merito dopo la pubblicazione sia sui giornali che sul B.U.R.P.

L'intervento proposto dalla ditta M.C.M s.r.l. può essere considerato compatibile all'ambiente a condizione che vengano adottate tutte le misure di mitigazione degli impatti previste nello Studio di Impatto Ambientale. Inoltre, si rinvia all'Ufficio Minerario la prescrizione delle misure di sicurezza da adottare nel piano di recupero della cava, che tengano conto della pubblica e privata incolumità, attesa la presenza di pareti verticali a bordo cava.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Pasquale Tarateta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 ottobre 2002, n. 172

Realizzazione di un insediamento turistico alla Contrada Mordicchio - Comune di Carovigno (Br) - Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2002 addì del mese di Ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1422 del 18.03.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001 per il progetto concernente la realizzazione di un insediamento turistico alla Contrada Mordicchio nel Comune di Carovigno (Br) da parte della Destino S.r.l. - Via Giovanni Verga, 16 - Carovigno (Br);
- con nota prot. n. 2354 dell'08.04.2002, il Settore Ecologia invitava la società proponente a fornire la relazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 5698 del 04.07.2002, il Comune di Carovigno trasmetteva copia dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota inviava copie dei pareri favorevoli dell'Azienda Unità Sanitaria locale BR11, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e della Provincia di Brindisi - Ufficio Sport e Turismo -;
- con nota acquisita al prot. n. 6127 del 17.07.2002, il Settore Tecnico - Sezione Urbanistica - del Comune di Carovigno informava che non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto. Con la stessa nota trasmetteva copia del Nulla-Osta Idrogeologico dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Brindisi ed il parere dell'U.T.C. del Comune di Carovigno che attestava la mancanza di "aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in oggetto";
- con successiva nota acquisita al prot. n. 8607 del 09.10.2002, il Settore Tecnico - Sezione Urbanistica - del Comune di Carovigno trasmetteva copia della delibera n. 170 del 27.09.2002, con la quale si esprimeva parere favorevole all'intervento in oggetto;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A.,

istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2 L.R. 11/2001; il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;

- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la VIA;
- pertanto, tutto ciò premesso e considerate le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'intervento, la razionale collocazione e l'assenza di elementi di particolare rilevanza ambientale, si ritiene che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
 - che venga garantita l'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
 - che venga garantita la realizzazione di pavimentazioni ad alta permeabilità per la viabilità e i parcheggi interni all'area di intervento;
 - che venga definito, in sede di progettazione esecutiva, il tipo di trattamento cui saranno sottoposte le acque nere "prima" di essere utilizzate per la subirrigazione;
 - che il presente parere non prende in considerazione la realizzazione di un campeggio di cui non vi è traccia negli elaborati grafici né nella relazione tecnica, ma è solo citato nella relazione "Procedura di verifica della V.I.A.;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto la L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di ritenere il progetto per la realizzazione di un insediamento turistico alla Contrada Mordicchio nel Comune di Carovigno (Br) proposto dalla Destino S.r.l. - Via Giovanni Verga, 16 - Carovigno (Br) escluso dalla applicazione delle procedure di VIA, con le seguenti prescrizioni;

- che venga garantita l'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti, che venga garantita la realizzazione di pavimentazioni ad alta permeabilità per la viabilità e i parcheggi interni all'area di intervento;
- che venga definito, in sede di progettazione esecutiva, il tipo di trattamento cui saranno sottoposte le acque nere "prima" di essere utilizzate per la subirrigazione;
- che il presente parere non prende in considerazione la realizzazione di un campeggio di cui non vi è traccia negli elaborati grafici né nella relazione tecnica, ma è solo citato nella relazione "Procedura di verifica della V.I.A.";
- di notificare il presente provvedimento agli interessati del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2002, n. 173

Enel Distribuzione S.p.A. - Via Crisanzio, 42 - Bari - Costruzione cabina primaria 150/20 Kv di S. Pancrazio Salentino e raccordi aerei a 150 Kv, interessanti gli agri di S. Pancrazio Salentino, Salice Salentino e Guagnano - Procedure di V.I.A. -

L'anno 2002 addì 16 del mese di Ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4707 del 19.04.2001 l'Enel Distribuzione S.p.A. - Via Crisanzio, n. 42 - Bari - ha presentato istanza ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996 per la costruzione della cabina primaria 150/20 Kv di S. Pancrazio Salentino e dei raccordi aerei a 150 Kv interessanti gli agri di S. Pancrazio Salentino, Salice Salentino e Guagnano;
- con nota acquisita al prot. n. 5696 del 04/07/2002, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Pancrazio Salentino comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L.R. n. 11/2001;
- il nuovo comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.; pertanto:

- premesso che l'opera in questione è costituita da una linea elettrica aerea da 150 Kv con lunghezza pari a Km 5,250, che non ricade in aree naturali protette e che risulta, pertanto, non soggetta a procedura di V.I.A. ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996;
- considerato che la società proponente ha comunque predisposto uno Studio al fine di analizzare in maniera approfondita l'interazione della struttura da realizzare con l'ambiente circostante;
- ritenuto che l'elettrodotto di nuova realizzazione, in quanto funzionale alla realizzazione della nuova cabina primaria di S. Pancrazio Salentino, consentirà di attuare un ammodernamento della attuale rete di distribuzione della zona, la quale risulta obsoleta ed inadeguata alle esigenze del territorio;
- considerato infine che lo studio elaborato appare completo e dettagliato, analizzando tutte le possibili influenze della struttura sulle seguenti componenti ambientali: suolo, vegetazione, paesaggio, ecosistemi, rumore, salute pubblica, che l'esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici ha valori rilevati ampiamente inferiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 23/04/1992 (campo elettrico $K = 1, 721 \text{ kV/m} < 5,0 \text{ kV/m}$ - induzione magnetica $B = 0,75 \cdot 10^{-3} \text{ mT} < 0,1 \text{ mT}$), e che in corrispondenza delle unità abitative viciniori all'elettrodotto, viene stimato un valore dell'induzione magnetica inferiore a $0,2 \mu\text{T}$, si propone di escludere l'intervento dalla procedura di V.I.A.;
- Visto l'art. 32, L.R. n. 11/2001 il quale stabilisce che i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2001 siano portati a termine secondo le procedure vigenti all'inizio del procedimento;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Visto il D.P.R. 12.04.96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di escludere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, dalla applicazione delle procedure di V.I.A. l'intervento per la costruzione della cabina primaria 150/20 Kv di S. Pancrazio Salentino e dei raccordi aerei a 150 Kv alla stessa, interessanti gli agri di S. Pancrazio Salentino, Salice Talentino e Guagnano proposta dall'Enel Distribuzione S.p.A. Via Crisanzio n. 42 - Bari -;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di far pubblicare il presente provvedimento su B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 ottobre 2002, n. 174

I.COS S.p.A. - Via Puccini, 38 - Lecce - Porto Turistico "Marina di Torre Inserraglio" - Località Serra Cicora - Comune di Nardò - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2002 addì 18 del mese Ottobre di in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3970 del 17.05.2002, la I.COS. S.p.A. - Via Puccini, 38 - Lecce - ha presentato istanza per la compatibilità ambientale relativa alla realizzazione del porto turistico "Marina Torre Inserraglio", sito in località Serra Cicora nel Comune di Nardò, ai sensi della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 4928 del 07.06.2002, l'Associazione Italia Nostra - Sez. di Nardò - trasmetteva osservazioni in merito alla "illegittimità della disposizione del Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli laddove nello stabilire il termine di pubblicazione, non indica, altresì, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 509/97, i termini del periodo per la presentazione di osservazioni";
- con nota acquisita al prot. n. 5301 del 25.06.2002, il Settore Urbanistica Ambiente del Comune di Nardò comunicava di aver provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, all'affissione sull'albo pretorio dell'avviso di deposito degli elaborati concernenti l'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 5376 del 27.06.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Amministrazione Comunale di Nardò di confermare la predetta affissione e di comunicare eventuali osservazioni in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 7383 del

02.09.2002, il Settore Urbanistica Ambiente del Comune di Nardò trasmetteva copia dell'avviso di pubblicazione e l'attestazione dell'avvenuto deposito degli elaborati concernenti il progetto in questione. Precisava inoltre che il progetto del porto turistico sarebbe stato esaminato nella Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 509/97, e che erano pervenute osservazioni inerenti la pubblicazione della domanda di concessione del Demanio Marittimo;

- con nota acquisita al prot. n. 8769 del 14.10.2002, il Settore Urbanistica Ambiente del Comune di Nardò comunicava che il Delegato dell'Amministrazione Comunale di Nardò ha fatto presente, in sede di Conferenza, che "l'Amministrazione, esprimendosi nella seduta del Consiglio Comunale del 23.09.2002 relativa alle linee programmatiche di Governo, è per uno sviluppo turistico ecocompatibile delle coste. Per tali ragioni, pur ritenendo necessario che le esigenze turistiche quali la realizzazione di un porticciolo trovino una qualche soddisfazione, l'Amministrazione Comunale, ritiene incompatibile la realizzazione del porto in località Serra Cicora";
- in data 30.06.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L.R. n. 11/2001;
- il nuovo Comitato regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.; pertanto:
 - premessa la vicinanza con i porti di Gallipoli e S. Caterina, i quali hanno caratteristiche tali da consentire l'ormeggio di barche analoghe a quelle a cui è destinato il porto in progetto;
 - considerato che l'intervento proposto ha caratteristiche di irreversibilità e di impatto su una serie di componenti ambientali, quali:
 - a) la distruzione di parte di un patrimonio spe-

leologico che la Regione Puglia tutela con la L.R. N. 32/86;

- b) l'arretramento della linea di costa con salinificazione della falda e ulteriore salinizzazione dei terreni prospicienti;
- c) la compromissione significativa dell'azione di schermo della piana di Serra Cicora per il rischio di mescolamento tra acqua salmastra e acqua dolce;

- ritenuto che l'area di intervento è prossima ai pSic "Palude del Capitano", "Torre Inserraglio" e "Torre Uluzzo", per cui esiste una reale "incidenza" sui siti in relazione all'aumento della pressione antropica, alle alterazioni degli equilibri naturali, al prevedibile incremento di inquinamento;
- tenuto conto che oltre ai pSIC, l'area di intervento è prossima al sito Neolitico di Serra Cicora, importante zona archeologica risalente al 7000-5000 a.C.;
- pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene opportuna l'attivazione della procedura di V.I.A., affinché si possano valutare alternative di progetto che offrano soluzioni ai problemi sopra evidenziati e che permettano un approfondimento sul come si intende rispondere all'esistenza sull'area del vincolo di PRG (nel piano adottato la zona è tipizzata come E4 - Zona di salvaguardia ecologica -), del vincolo ex legge Galasso (L. 431/85) e infine del vincolo idrogeologico;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di ritenere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, che l'intervento del porto turistico "Marina Torre Inserraglio" proposto dalla I.COS. S.p.A. Via Puccini, 38 - Lecce - debba essere assoggettato a V.I.A., affinché si possano valutare alternative di progetto che offrano soluzioni ai problemi evidenziati in narrativa e che permettano un approfondimento sul come si intende rispondere all'esistenza sull'area del vincolo di PRG (nel piano adottato la zona è tipizzata come E4 - Zona di salvaguardia ecologica -), del vincolo ex legge Galasso (L. 431/85) e infine del vincolo idrogeologico;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- di far pubblicare il presente provvedimento su B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 ottobre 2002, n. 175

Realizzazione di un complesso commerciale - Comune di Parabita (LE) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2002 addì 18 del mese di Ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2735 del 16.04.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001, per la realizzazione di un centro commerciale nel Comune di Parabita (Le) da parte della PRO.T.E.E.M S.r.l. - Via Gallipoli - Lecce;
- con nota prot. n. 4036 del 20.05.2002, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente si restare in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 6765 del 07.08.2002, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Parabita comunicava di aver pubblicato all'albo pretorio l'avviso di deposito degli atti concernenti la realizzazione del centro commerciale in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 6774 del 07.08.2002 la PRO.T.E.E.M. S.r.l. trasmetteva copia della ricevuta dell'avvenuto deposito presso il Comune di Parabita;
- con nota prot. n. 7204 del 22.08.2002, il Comune di Parabita esprimeva parere favorevole all'intervento di che trattasi;
- con successiva nota n. 7239 del 23.08.2002, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Parabita comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito all'opera da realizzarsi;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;

- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- pertanto, tutto ciò premesso e considerate le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'intervento, la razionale collocazione e l'assenza di elementi di particolare rilevanza ambientale, si ritiene che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con la seguenti prescrizioni:
 - che venga garantito l'utilizzo di tutti gli accorgimenti atti al risparmio energetico mediante l'impiego di adeguati dispositivi per l'illuminotecnica;
 - che venga accertata la compatibilità con la capacità complessiva del depuratore cittadino a seguito dell'aggiunta degli scarichi provenienti dal complesso;
 - che venga assicurato l'utilizzo di essenze tipicamente mediterranee;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

Di ritenere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto per la realizzazione di un centro commerciale nel Comune di Parabita (Le) proposto dalla PRO.T.E.E.M. S.r.l. - Via Gallipoli - Parabita

(Lecce) - escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

- che venga garantito l'utilizzo di tutti gli accorgimenti atti al risparmio energetico mediante l'impiego di adeguati dispositivi per l'illuminotecnica;
 - che venga accertata la compatibilità con la capacità complessiva del depuratore cittadino a seguito dell'aggiunta degli scarichi provenienti dal complesso;
 - Che venga assicurato l'utilizzo di essenze tipicamente mediterranee;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati del Settore Ecologia;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01;
 - Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2002, n. 178

Procedure di V.I.A. - Ditta EUROCARPARO sne di Martino (Le) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per ampliamento coltivazione di cava di carparo. - Loc. "Morfo" agro di Ugento.

L'anno 2002 addì 24 del mese di Ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 26.4.2000, acquisita al prot. n. 4903 del 2.6.2000, la ditta EUROCAPARO snc, di Angelè Giorgio e Pecoraro Luigi con sede a Matino (Le), ha richiesto la verifica di compatibilità ambientale per l'ampliamento della coltivazione di una cava di carparo, sita in località "Morfo" nel Comune di Ugento ed identificata nel catasto terreni di Nardò al foglio di mappa n. 86 particelle 114 - 115 - 287 - 289 - 126 e 4(parte);
- con nota prot. N. 6682 del 31 luglio 2000 a seguito dell'esame degli elaborati tecnici il Settore ha ritenuto dover acquisire chiarimenti e/o integrazioni circa la documentazione acquisita agli atti e la zona in cui ricade l'intervento;
- con nota del 13 novembre 2000, acquisita agli atti al prot. 11440 del 18.12.000, la ditta Eurocarparo ha riscontrato la predetta nota 6682/00, integrando la documentazione ed ha chiesto che la verifica di compatibilità ambientale fosse effettuata solo sulle particelle 114 - 115 - 287 -289 e 4(parte) rinunciando alla coltivazione delle particelle 126 e 131 del fg. 86 (queste ultime particelle, infatti, risultano attraversate dal canale di scolo acque piovane "Artanisi" del Consorzio "Ugento Li Foggi");
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98, ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dal c. 2 art. 32 L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito, non potendo, quindi, sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria d'Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista la relazione istruttoria dell'Ufficio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che propone di escludere l'intervento dalle procedure di V.I.A., e pone precise prescrizioni;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa.
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- visto il D.P.R. del 12 aprile 1996 ed s.m.;
- vista la Delibera di GR. n. 4444 del 22 luglio 1997 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12 aprile 1996;
- Vista la L.R. 12.4.2001 n. 11;
- visto l'art. 32 L.R. 11/2001, il quale stabilisce che i procedimenti di VIA attivati prima dell'entrata in vigore della stessa legge sono potati a compimento secondo la procedura vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A. l'intervento proposto dalla ditta EUROCARPARO snc, di Angelè Giorgio e Pecoraro Luigi con sede a Matino (Le), per l'ampliamento della coltivazione di una cava di carparo, sita in località "Morfo" nel Comune di Ugento ed identificata nel catasto terreni di Nardò al foglio di mappa n.86 particelle 114 - 115 -287 - 289 e 4(parte), confermando l'istruttoria d'Ufficio, come da relazione che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante sostanziale, a condizione che siano adottate le seguenti prescrizioni:
 1. si abbia cura di prevenire tutte le formazioni di polveri e provveda, anche, all'abbattimento delle stesse avendo cura di bagnare le superfici di taglio;
 2. si abbia cura di usare tutti gli accorgimenti possibili per attutire i rumori dovuti alla lavorazione;

3. si provveda alla piantumazione di piante autoctone o essenze tipiche della zona, lungo il perimetro della cava, in modo tale che servano da barriera contro la dispersione delle polveri nella zona specialmente nelle giornate ventose;
 4. si intervenga rapidamente al recupero ambientale originario avendo cura di ripiantare gli alberi così come dettagliatamente indicato nella relazione di progetto, riavviando, così, al più presto, all'attività agricola, anche, la cava già esistente;
- di delegare all'Ufficio Minerario la prescrizione di tutte le misure per il rispetto dal canale "Artanisi", insistente sulle adiacenti particelle 126 e 131 e appartenente al consorzio Ugento Li Foggi demandare, nonché, all'Ufficio Minerario la verifica del rispetto di ogni altro parere e prescrizione di legge;
 - di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Ugento;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 - di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia

Modugno, li 21 ottobre 2002

Oggetto: Procedure di V.I.A. - Ditta Eurocar-

paro di Ugento. Richiesta autorizzazione coltivazione cava di carparo in località "Morfo" dell'agro di Ugento.

L'ampliamento della cava in oggetto interessa un'area situata in località "Morfo" dell'agro del Comune di Ugento, collocata nel giacimento di "tufo calcarenitico" costituito da calcare detriticoorganogeno, appartenente ai depositi pliocenici della formazione delle calcareniti del Salento: "CARPARO". Dette formazioni sono generalmente massicce, hanno colore bianco-giallastro, e risultano molto friabili.

La zona di coltivazione è contraddistinta nel N. C. T. di Ugento al foglio di mappa 86 e comprende le particelle 114 - 115 - 287 - 289 e parte della particella 4, è ubicata a circa 4,5 Km dal centro abitato e vi si giunge dalla litoranea Gallipoli - S. Maria di Leuca, tramite la strada vicinale "Camascia". La ditta ha rinunciato alla coltivazione delle particelle 126 e 131 poiché attraversate dal canale di scolo delle acque piovane "Artanisi", appartenente al consorzio Ugento Li Foggi.

Con Deliberazione n. 177 del 31 Agosto 2000 la Deputazione Amministrativa del Consorzio Ugento Li Foggi ha prescritto una fascia di rispetto di almeno 20,00 metri dal ciglio del canale e la realizzazione, perimetralmente alla cava, di opere protettive tali da non consentire eventuali immissioni e ristagni di acque provenienti sia dal canale che dai terreni posti a monte della cava.

La superficie utile totale da coltivare, quindi, si estende per mq 9. 100 circa ed ha una volumetria di giacimento pari a mc, 48.282 che si prevede possa assicurare una produzione di 16.000 mc/anno per una durata di circa 3 anni di coltivazione.

Detta superficie è limitrofa all'area SIC (catalogata 536100 per la salvaguardia di habitat e di specie di interesse comunitarie) pertanto non risulta direttamente coinvolta da esigenze di salvaguardia.

L'intervento ricade in zona classificata dal PUTT come ambito D "di interesse relativo" e deve essere sottoposto a vincolo paesaggistico ex legge 1497/39 per il quale deve esprimere parere di competenza l'Assessorato all'Urbanistica.

La vicinanza alla suddetta zona SIC e la sua relativa sensibilità esige l'attenzione a ristabilire rapidamente le originarie vocazioni della zona, pertanto, l'intervento può essere escluso dalla proce-

ture di VIA purché siano adottate le seguenti prescrizioni.

1. si abbia cura di prevenire tutte le formazioni di polveri e provveda, anche, all'abbattimento delle stesse avendo cura di bagnare le superfici di taglio;
2. si abbia cura di usare tutti gli accorgimenti possibili per attutire i rumori dovuti alla lavorazione;
3. si provveda alla piantumazione di piante autoctone o essenze tipiche della zona, lungo il perimetro della cava, in modo tale che servano da barriera contro la dispersione delle polveri nella zona specialmente nelle giornate ventose;
4. si intervenga rapidamente al recupero ambientale originario avendo cura di ripiantare gli alberi così come dettagliatamente indicato nella relazione di progetto, riavviando, così, al più presto, all'attività agricola, anche, la cava già esistente;
5. si deleghi all'Ufficio Minerario la prescrizione di tutte le misure di rispetto dal canale "Artanisi", insistente sulle adiacenti particelle 126 e 131 e appartenente al consorzio Ugento Li Foggia.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Pasquale Tarateta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2002, n. 179

ILVA S.p.A. - Via Certosa, 249 - Milano - Modifica del cielo di laminati piani dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto tramite l'installazione di un impianto di zincatura a caldo - Procedure di V.I.A.

L'anno 2002 addì 24 del mese di Ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 19.12.2001, acquisita al prot. n. 579 del 28.02.2002, l'ILVA S.p.A. - Viale Certosa, 249 - Milano - ha presentato istanza di compatibilità ambientale per l'intervento di modifica del ciclo laminati piani dello stabilimento siderurgico di Taranto tramite l'installazione di un impianto di zincatura, ai sensi della L.R. n. 11/2001;
- con nota prot. n. 2863 del 18.04.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'amministrazione comunale ed all'amministrazione provinciale di Taranto il parere in merito all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 4925 del 07.06.2002, il dirigente del Settore Sanità-Ambiente-Ecologia del Comune di Taranto comunicava di essere in attesa delle valutazioni tecniche da parte della Provincia di Taranto per la formulazione del parere richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 4926 del 07.06.2002 e giunta per conoscenza a questo Settore, il dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto richiedeva elementi integrativi e chiarimenti alla società proponente;
- con successiva nota n. 5586 del 03.07.2002, il dirigente del Settore Sanità-Ambiente-Ecologia del Comune di Taranto comunicava di aderire alle osservazioni formulate dal Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto e aggiungeva proprie considerazioni concernenti le componenti ambientali "aria" ed "acqua";
- con nota acquisita al prot. n. 6319 del 26.07.2002, la ILVA S.p.A. trasmetteva agli enti interessati le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 7575 del 05.09.2002 il dirigente del Settore Sanità-Ambiente-Ecologia del Comune di Taranto comunica di ritenere insufficienti le integrazioni prodotte dalla ILVA S.p.A.;
- con nota prot. n. 7642 del 06.09.2002 il Settore Ecologia sollecitava i pareri delle amministrazioni interessate in merito all'opera in oggetto;

- con nota acquisita al prot. n. 7904 del 13.09.2002 la società proponente forniva ulteriori chiarimenti e comunicava di aver provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'intervento in questione sui quotidiani La Stampa e la Gazzetta del Mezzogiorno del 21.12.2001, nonché sul BURP n. 186 del 27.12.2001;
 - con nota acquisita al prot. n. 8277 del 27.09.2002, il Servizio Ecologia ed Ambiente di Taranto trasmetteva copia della Determinazione Dirigenziale n. 107 del 10.09.2002 con la quale esprimeva parere favorevole all'intervento di che trattasi;
 - con nota acquisita al prot. n. 8432 del 02.10.2003, l'Amministrazione Comunale di Taranto comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in questione e lo integrava con il parere favorevole espresso dal Presidio Multizonale di Prevenzione di Taranto;
 - nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. N. 11/2001;
 - in data 30.06.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L.R. n. 11/2001;
 - il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
 - non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di ufficio fino alla nomina del nuovo comitato Regionale per la V.I.A.;
 - considerato che, per quanto concerne la componente ambientale "acqua" il proponente stima un minimo di concentrazioni di inquinanti negli scarichi e che, in relazione alla componente ambientale "aria", le emissioni in atmosfera di ossidi d'azoto e polveri saranno inferiori del 20% rispetto ai limiti massimi fissati dal D.M. 12.07.90 e a quelli previsti dalla L.R. n. 7 del 22.01.99 per gli impianti ricedenti in aree ad elevato rischio ambientale;
 - pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:
 - che venga assicurato un monitoraggio continuo dei valori delle emissioni in atmosfera mediante una rete di rilevamento aziendale, oppure mediante l'analisi dei dati provenienti dagli Enti locali presenti sul territorio interessati;
 - che venga garantita un'attività di campionamento sul carico inquinante immesso in mare, al fine di individuare eventuali situazioni di criticità;
 - che si prevedano procedure per il tempestivo intervento in caso di imprevisti c/o incidenti; che venga fornita un'adeguata informazione alla popolazione, anche in riferimento a situazioni di rischio per la salute, in caso di superamento dei limiti normativi c/o comunque del verificarsi di situazioni di emergenza;
 - Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- DETERMINA*
- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la modifica del ciclo di laminati

piani dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto tramite l'installazione di un impianto di zincatura a caldo proposto dalla ILVA S.p.A. Viale Certosa, 249 - Milano -, con le seguenti prescrizioni:

- che venga assicurato un monitoraggio continuo dei valori delle emissioni in atmosfera mediante una rete di rilevamento aziendale, oppure mediante l'analisi dei dati provenienti dagli Enti locali presenti sul territorio interessati;
- che venga garantita un'attività di campionamento sul carico inquinante immesso in mare, al fine di individuare eventuali situazioni di criticità;
- che si prevedano procedure per il tempestivo intervento in caso di imprevisti c/o incidenti;
- che venga fornita un'adeguata informazione alla popolazione, anche in riferimento a situazioni di rischio per la salute, in caso di superamento dei limiti normativi e/o comunque del verificarsi di situazioni di emergenza;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- di far pubblicare il presente provvedimento su B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 ottobre 2002, n. 196

Realizzazione di un insediamento produttivo di tipo turistico - alberghiero - Comune di Castellana Grotte (BA) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2002 addì 25 del mese di Ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 582 del 26.02.2002, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo turistico -alberghiero nel Comune di Castellana Grotte (Ba) da parte del Parco del Mediterraneo S.p.A. - Via Nizza, 57 - Castellana Grotte (Bari) -;
- con nota prot. n. 10 15 del 07.03.2002, il Settore Ecologia partecipava alla società proponente di provvedere al deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 3084 del 23.04.2002, l'amministrazione comunale di Castellana Grotte comunicava di aver pubblicato all'albo pretorio l'avviso di deposito degli atti relativi all'insediamento turistico-alberghiero di che trattasi. Con la stessa nota esprimeva parere favorevole all'intervento così come proposto e comunicava che non risultavano pervenute osservazioni in merito;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c. 2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;

- vista, pertanto, la relazione istruttoria dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- considerato che la zona di intervento è priva di habitat d'interesse comunitario prioritari e che l'intervento non comporta un significativo impatto diretto sulla conservazione di habitat e habitat di specie d'interesse comunitario;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11 /2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11 /2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di esprimere parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo turistico-alberghiero nel Comune di Castellana Grotte (Ba) proposto dal Parco del Mediterraneo S.p.A - Via Nizza, 57 - Bari - escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le considerazioni e con le prescrizioni di cui ai punti A., B., C., D., E., F., della relazione che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmessa al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Bari, li 25.09.2002

Al Dirigente del Settore Ecologia
Sede

OGGETTO: nota prot. n. 1016 del 07.03.2002 del Settore Ecologia - Progetto per la realizzazione di un Centro turistico-alberghiero - Ditta "Parco del Mediterraneo S.p.a." - Comune di Castellana Grotte (BA) Valutazione di Impatto ambientale.

L'istanza riguarda la realizzazione di un Centro Turistico Alberghiero in località "Contrada Guadiane" nel Comune di Castellana Grotte.

Si tratta di un intervento molto articolato interessante una superficie di circa 37 ha che prevede la realizzazione di numerose strutture ed infrastrutture di servizio, con 12 sub-progetti, evidenziati nella Fig. 5.A. riguardanti, in particolare:

- A. Parcheggio
- B. Biglietteria
- C. Multisala-Discoteca
- D. Borgo
- E. Piazza-Museo
- F. Masseria

G. Parco divertimenti
 H. Europa in Miniatura
 I. Parco dei Dinosauri
 J. Parco Acquatico
 K. Albergo - Centro Congressi
 L. Poli Tecnologici
 M. Viabilità

L'albergo, di nuova costruzione, prevede 240 camere per un totale posti letto variabili da un minimo di 480 ad un massimo di 960. Nessun'altra indicazione progettuale riguarda il numero di presenze previste.

La zona interessata dal Progetto è inserita in un'area di rilevante interesse e qualità ambientale e paesaggistica, evidenziata dalla presenza di forme di tutela e riconoscimento relative a vari livelli normativi e istituzionali:

- è inserita in parte nel pS.I.C. (Sito d'Importanza Comunitaria) "Murgia dei Trulli" codice IT9120002 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Rete Natura 2000;
- interessa l'area individuata dalla LR 19/97 "Barsento" scheda A2, la quale fa riferimento a un ampio elenco di comuni, quali: Noci, Putignano, Alberobello, Monopoli, Castellana Grotte;
- lo studio prodotto dal gruppo di lavoro della provincia di Bari, relativo alla "Pianificazione e gestione delle Aree Naturali Protette ex L.R. 19/97" P.O.P. 97/99 misura 7.3.9., inserisce l'area di cui in oggetto, nella proposta di perimetrazione dell'area protetta "Barsento" nella Zona 1, di maggiore valenza ambientale;
- è soggetta a Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923 e succ.);
- fa parte del patrimonio naturale della Regione Puglia ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.06 delle N.T.A. del PUTT/P;
- è classificata dal PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) come Ambito Territoriale Esteso "B - di valore rilevante, laddove sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescri-

zioni vincolistiche preesistenti". Per tali ambiti all'art. 2.02, comma 1.2 il PUTTIP prevede quali INDIRIZZI DI TUTELA "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli aspetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio";

- è compresa nell'ambito "Grotte e Masserie" individuato dall'art. 2.05 - Piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello; il Sottopiano "Grotte e Masserie" dovrà individuare i modi per consentire accettabili modificazioni aziendali e colturali, e quindi di sviluppo socio-economico, con la salvaguardia il recupero e la valorizzazione delle diffuse singolarità geologiche, morfologiche, vegetazionali, faunistiche e delle presenze/testimonianze architettoniche di un qualificato insediamento sparso di antico e recente impianto";
- presenta all'interno dell'area e ai margini della stessa boschi e habitat d'interesse comunitario "Querceti di Quercus troiana" ai sensi della Direttiva CEE 92/43;
- è tipizzata come "zona E1-agricola normale" dal vigente PRG del Comune di Castellana Grotte, il quale prevede al suo interno altre aree appositamente destinate a residenza alberghiera, "zone C4" inserite anche nel II PPA approvato nel 1998 dal CC.

Questo Ufficio ha approfondito la conoscenza dell'area sia attraverso sopralluoghi che consultando la documentazione tecnico-scientifica disponibile.

Per quanto riguarda l'interferenza con le componenti naturalistiche si evidenzia come l'area del Progetto includa un'area boscosa e confini con altre compagini boschive, tutte classificate come habitat d'interesse comunitario. Nelle immediate vicinanze dell'insediamento sono segnalati alcuni siti particolarmente importanti per la fauna, anche d'interesse comunitario, in particolare:

- il "Pascolo arborato e i boschi di Termiteto" importanti per Luscengola (*Chalcides chalcides*), Vipera (*Vipera aspis*), Colubro leopardiano

(Elaphe situla), Averla Cinerina (*Lanius minor*), Tasso (*Meles meles*);

- le raccolte d'acqua di Mass. Guadiano Vecchio e Mass. Termiteto, importanti per Raganella (*Hyla intermedia*), Tritone italico (*Triturus italicus*), Tritone crestato (*Triturus carnifex*), Rospo smeraldino (*Bufo viridis*);

Per queste e per le altre componenti faunistiche si ritiene che il progetto produrrà un impatto non particolarmente significativo. Si ritiene che sulla fauna i principali impatti siano determinati dalla trasformazione e riduzione degli ambienti, dall'aumentata intensità delle luci artificiali e dal rumore.

Per quanto riguarda gli habitat si ritiene che l'impatto più significativo riguarderà l'area boscosa in cui è previsto il Parco dei Dinosauri.

In questa area, infatti, nonostante gli accorgimenti e le misure di mitigazione, genericamente indicate, la realizzazione del Parco non potrà non indurre impatti diretti e indiretti, dovuti alla posa in opera delle riproduzioni dei dinosauri e all'accentuato carico antropico all'interno della stessa area. Si ricorda al proposito anche la nonna del PUTT/P che nell'area di pertinenza prevede (art. 3.10.3) la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero di situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori", che non sono autorizzabili (art. 3.10.4.1 comma a.) "nuove infrastrutture viarie con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco";

Per quanto attiene alle aree limitrofe si rammenta che il PUTT/P definisce l' "area annessa" per una fascia della larghezza costante di 100 metri, contermini all'intero perimetro dell'area di pertinenza (art. 3.10.3 comma b.), in essa "non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco-macchia e il suo intorno diretto" (art. 3.10.4.2 comma b.). Questo appare significativo se si considera che in adiacenza al confine che separa l'area interessata dal querceto si prevede la realizzazione della "Europa in miniatura", con modifiche sostanziali degli usi del suolo e del paesaggio-ambiente attualmente esistenti.

L'analisi del consumo idrico (par. 7.3.16.6) manca di una verificabile quantificazione dei bisogni, assai importante date le caratteristiche del Progetto (che prevede la realizzazione di un parco acquatico, dell'Europa in miniatura con la presenza di un grande specchio d'acqua, ecc.) e considerando l'assenza di una rete di acqua potabile; il problema dell'approvvigionamento, affrontato nel par. 7.3.15, prospetta soluzioni poco probabili considerando la necessità di affidarsi a risorse esterne all'area di impianto (acquedotto rurale Cucumo Acqua) di cui non sono note le caratteristiche;

La viabilità della zona "è insufficiente a contenere flussi veicolari considerevoli, (relazione Via par.6.1) ...inoltre il territorio considerato è caratterizzato da agrosistemi boschivi e agrozootecnici di interessante valore paesaggistico e la stessa fitta trama stradale è costituita da piccole stradine asfaltate limitate da muri a secco di pietra". Esiste pertanto un problema della viabilità di accesso, laddove si fa genericamente riferimento ad un miglioramento della accessibilità con un progetto già approvato dal CC ma di cui non sono note le caratteristiche geometriche né quelle costruttive e tipologiche, mentre appare del tutto evidente l'importanza degli impatti provocati in fase di costruzione e di esercizio da una viabilità che dovrà consentire un notevole afflusso turistico (par. 7.3.14), anche con mezzi di trasporto collettivi e con la presenza di punte massime in alcune ore particolari.

La complessità e articolazione dell'intervento, il notevole consumo di risorse e l'entità del carico antropico e veicolare che necessariamente tali attività producono, richiedono adeguamenti progettuali per ridurre i possibili impatti.

Per quanto sopra richiamato, sulla base dell'assenza di habitat d'interesse comunitario prioritari e dell'assenza di un significativo impatto diretto sulla conservazione di habitat e habitat di specie d'interesse comunitario, si è del parere che l'intervento possa essere realizzato, previo adeguamento degli elaborati progettuali, con le seguenti prescrizioni:

- A. il Parco Acquatico dovrà essere stralciato dall'intervento a causa del rilevante consumo idrico di questa infrastruttura;

- B. la realizzazione del parco dei Dinosauri dovrà interessare solo il 50% dell'attuale superficie boscata, il restante 50% dovrà essere destinato ad un uso naturalistico con accesso interdetto al pubblico. Eventuali ulteriori superfici necessarie alla realizzazione del Parco dei Dinosauri possono essere recuperate nell'area dove era previsto il Parco Acquatico;
- C. dovranno essere adottate tutte le misure tecnologiche e di gestione utili a ridurre l'impatto dovuto alle luci e al rumore;
- D. nella "Europa in Miniatura" dovrà essere stralciata la realizzazione dello specchio d'acqua. Inoltre, tale infrastruttura dovrà mantenersi a 100 metri dal bosco confinante, così come previsto dal PUTT-P (art.3.10.3 comma b. e art.3.10.4.2 comma b.);
- E. ogni intervento a verde dovrà essere realizzato utilizzando essenze ed ecotipi locali di provenienza certificata;
- F. la realizzazione di qualsiasi intervento previsto dal progetto deve essere preceduto da un adeguamento della viabilità di accesso che mette in comunicazione il Parco Tematico con la strada Provinciale N. 96 Castellana Grotte-Alberobello in quanto la viabilità esistente è formata da strade rurali di ridotta sezione e delimitate da muri a secco. Tale adeguamento dovrà pertanto essere realizzato salvaguardando il più possibile la vegetazione esistente e dovrà prevedere la ricostruzione dei muretti a secco eventualmente abbattuti.

Ai sensi dell'Art. 16 commi 8 e 9 della LR 11/2001 si propone di individuare nell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali il soggetto demandato al controllo dell'adempimento delle prescrizioni date.

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.
Dott. Giovanni Miali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 novembre 2002, n. 198

Progetto di difesa dei litorali sabbiosi colpiti da fenomeni di erosione - Comune di Lecce - Proce-

dure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2002 addì 4 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6309 del 26.07.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.L.A. ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001 per il progetto di difesa dei litorali sabbiosi colpiti da fenomeni di erosione da parte dell'Amministrazione Comunale di Lecce;
- con nota prot. n. 6370 del 29.07.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Amministrazione Comunale di Lecce l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio degli elaborati concernenti l'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 7845 dell'11.09.2002, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lecce trasmetteva il certificato attestante il deposito degli atti relativi all'opera di che trattasi;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si

procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;

- pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. a condizione che il materiale necessario per le azioni di ripascimento non sia prelevato dal mare tramite operazioni di dragaggio che potrebbero compromettere gli equilibri naturalistici e idrodinamici dell'ambiente marino;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

- Di ritenere il progetto di difesa dei litorali sabbiosi colpiti da fenomeni di erosione proposto dall'Amministrazione Comunale di Lecce escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e a condizione che il materiale necessario per le azioni di ripascimento non sia prelevato dal mare tramite operazioni di dragaggio che potrebbero

compromettere gli equilibri naturalistici e idrodinamici dell'ambiente marino;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 novembre 2002, n. 199

Procedure di V.I.A. - Ditta F.lli CORICCIATI srl di MARTANO - Richiesta Valutazione Impatto Ambientale per recupero e coltivazione di cava - Località "Barrini" - Martano (LE).

L'anno 2002 addì 4 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 28 febbraio 2002, acquisita al prot. n. 1095 dell'11.03.2002 la ditta F.lli CORICCIATI srl con sede in Martano Via S.P. Martano-Caprarica ha richiesto, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, la Valutazione di Impatto Ambientale per coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare, sita in località "Barrini" dell'agro di Martano ed

identificata nel N.C.T. al foglio di appa 6 particelle:

	particelle	Superficie in ettari
Da autorizzare	61-82-83-84-106-107-118- 125-126-127-130-131-132- 133	8.30.73
Già autorizzate e pertinenze	63- 64- 66- 67- 68- 69- 85- 86-88-147- 148-169-170- 172-173	4.50.00
Superficie totale ettari		12.80.73

- con nota prot. 1334 del 14.3.02 questo Settore ha invitato la Ditta a trasmettere copia degli annunci-pubblicazione e le Amministrazioni Comunale di Martano e Provinciale di Lecce ad esprimere propri parere in merito all'intervento;
- con nota prot. 22915 del 10.3.2002 la Provincia di Lecce ha trasmesso la determinazione del Dirigente Servizio Ambientale n. 147 del 16.4.02, registrata al Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n. 2428 del 26.4.2002, in cui si esprime parere favorevole all'intervento sottoponendolo a precisate condizioni;
- con nota prot. n. 5458 del 13/5/2002, anche, il Comune di Martano ha espresso parere favorevole al progetto;
- con nota prot. n. 6534 del 2.8.2002 è stato nuovamente sollecitata la ditta a trasmettere copia degli annunci-pubblicazione, con nota del 9.8.2002 la ditta f.lli Coricciati ha trasmesso le richieste copie degli annunci-pubblicazione;
- ad oggi, non risulta pervenuta, agli atti di questo Settore, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della L.R. 11/2001, non è stato ancora istituito;

- non potendo, quindi, sospendere l'attività di istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria d'Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- vista la relazione istruttoria dell'Ufficio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che considera l'intervento compatibile all'ambiente purché venga assoggettato a precisate prescrizioni;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15, c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale confermando l'istruttoria d'Ufficio, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, all'intervento proposto dalla ditta F.lli Coricciati. Srl, con sede in Martano (Le) alla Via S.P. Martano-Caprarica per la coltivazione ed il recupero ambientale della cava di calcare, sita in località "Barrini" dell'agro di Martano ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 6 particelle:

particelle	Superficie in ettari
Da autorizzare 61-82-83-84-106-107-118- 125-126-127-130-131-132- 133	8.30.73
Già autorizzate e pertinenze 63- 64- 66- 67- 68- 69- 85- 86-88-147- 148-169-170- 172-173	4.50.00
Superficie totale ettari	12.80.73

a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. si adottino tutte le misure di mitigazione e abbattimento delle polveri con flussi d'acqua lungo le superfici di taglio;
 2. si effettui la piantumazione di siepi e di un doppio filare di alberi d'alto fusto lungo il perimetro della cava;
 3. si rispettino tutte le condizioni indicate dalla Provincia di Lecce - Settore Territorio Ambiente - Servizio Ecologia - nella determinazione dirigenziale n. 147/2002, registrata al Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n. 2428 del 26.4.2002;
- di rinviare all'Ufficio Minerario la definizioni delle fasi di recupero della cava;
 - di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Martano;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 - di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all' Ambiente
Settore Ecologia

Bari, lì 28 Ottobre 2002

**Oggetto: Procedure di V.I.A. - Ditta F.lli CORIC-
CIATI srl di MARTANO - Richiesta Valutazione
Impatto Ambientale per coltivazione e recupero
di cava - Loc. "Barrini" - Martano (Le)**

La cava in oggetto è un tipico esempio di cava affossa, è collocata nella formazione delle Dolomie di Galatina ed interessa un'area situata in località BARRINI dell'agro del Comune di MARTANO contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa 6 con le seguenti particelle:

particelle	Superficie in ettari
Da autorizzare 61-82-83-84-106-107-118- 125-126-127-130-131-132- 133	8.30.73
Già autorizzate e pertinenze 63- 64- 66- 67- 68- 69- 85- 86-88-147- 148-169-170- 172-173	4.50.00
Superficie totale ettari	12.80.73

Il progetto prevede una coltivazione con la Profondità di scavo dal p.c. di circa m. 37-38 ed il rispetto del seguente programma:

Fase	Volume estraibile mc	Scarto mc	Volume utilizzabile mc	Durata anni
I	294.000	44.000	250.000	5
II	191.630	41.630	150.000	3
III	268.540	20.000	248.540	5
IV	333.018	16.650	316.367	6
Totale	1.087.188	122.280	964.908	19

Tale programma di coltivazione permette ad ogni fase di poter cambiare, avendone l'esigenza, la

futura destinazione paesaggistica senza essere vincolati dalle fasi precedenti.

La cava in questione è attiva dal 1955 e prosegue l'attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. 37/85, produce inerti calcarei utilizzati sia direttamente dalla ditta che ceduti ad imprese edili o stradali operanti nella zona per la preparazione di calcestruzzi e per l'uso diretto in edilizia.

La zona di cava non ricade in area definita SIC o ZPS, quindi, non interferisce con la conservazione di habitat o specie di interesse Comunitario; risulta compatibile con l'ambito "C" del P.U.T.T. in cui ricade ed in cui è previscritto che "le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità", poiché, così come risulta anche dalla relazione tecnica allegata, al progetto, in detta cava si producono inerti con ottime ed inderogabili caratteristiche meccaniche, difficilmente reperibili nella zona ed in tutto il Salento.

Il progetto di cava risulta inoltre compatibile con il vigente PRG di Martano, poiché ricade in una zona (Zona "E") agricola;

Dopo le avvenute pubblicazione sui giornali quotidiani e sul B.U.R.P., non risultano pervenute osservazioni in merito.

Il Comune di Martano ha espresso proprio parere in merito favorevole all'intervento.

La provincia di Lecce, con determinazione n. 2428 del 26.4.2002, dopo aver prodotto una dettagliata relazione ha analizzato tutti gli aspetti relativi all'impatto ambientale del progetto ed ha anch'essa, espresso parere favorevole ponendo alcune condizionamenti che si ritiene opportuni condividere.

Pertanto, all'intervento proposto dalla ditta F.lli Coricciati Srl, si esprime parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale purché si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. si adottino tutte le misure di mitigazione e abbattimento delle polveri con flussi d'acqua lungo le superfici di taglio;
2. si effettui la piantumazione di siepi e di un doppio filare di alberi d'alto fusto lungo il perimetro della cava;
3. si rispettano tutte le condizioni indicate dalla Provincia di Lecce -Settore Territorio Ambiente -Servizio Ecologia - nella succitata determinazione dirigenziale n. 147/2002.

Infine, si rinvia all'Ufficio Minerario la definizioni delle fasi di recupero della cava.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Pasquale Tarateta